

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE, Euratom) n. 1746/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che istituisce, nell'ambito della riforma della Commissione, misure particolari relative alla cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee nominati a un posto permanente della Commissione delle Comunità europee** 1
- ★ **Regolamento (CE, Euratom) n. 1747/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che istituisce nell'ambito della modernizzazione dell'istituzione misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee nominati a un posto permanente del Consiglio dell'Unione europea** ..... 5
- ★ **Regolamento (CE, Euratom) n. 1748/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che istituisce nell'ambito della modernizzazione dell'istituzione, misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee nominati a un posto permanente del Parlamento europeo e di agenti temporanei dei gruppi politici del Parlamento europeo** ..... 9
- ★ **Regolamento (CE, Euratom) n. 1749/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità** ..... 13
- ★ **Regolamento (CE, Euratom) n. 1750/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee** ..... 15
- Regolamento (CE) n. 1751/2002 della Commissione, del 1° ottobre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 16
- ★ **Regolamento (CE) n. 1752/2002 della Commissione, del 1° ottobre 2002, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>** ..... 18

1

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

* Regolamento (CE) n. 1753/2002 della Commissione, del 1° ottobre 2002, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana .....	21
* Regolamento (CE) n. 1754/2002 della Commissione, del 1° ottobre 2002, recante quarta modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio .....	23
Regolamento (CE) n. 1755/2002 della Commissione, del 1° ottobre 2002, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli .....	25

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1746/2002 DEL CONSIGLIO  
del 30 settembre 2002**

**che istituisce, nell'ambito della riforma della Commissione, misure particolari relative alla cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee nominati a un posto permanente della Commissione delle Comunità europee**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 283,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del Comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere della Corte di giustizia <sup>(2)</sup>,

visto il parere della Corte dei conti <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La riforma della Commissione ha per obiettivo specifico di concentrare l'impiego delle risorse sulle sue attività prioritarie.
- (2) In una comunicazione del 9 febbraio 2000 <sup>(4)</sup>, La Commissione ha indicato che intende utilizzare le proprie risorse umane nella maniera più efficiente possibile.
- (3) La Commissione copre una quota ingente delle proprie esigenze mediante misure di razionalizzazione e di ridistribuzione interne.
- (4) La Commissione adotta inoltre disposizioni necessarie ad assicurare, segnatamente tramite la formazione, la riconversione del personale riassegnato nel modo più soddisfacente ed efficace possibile.
- (5) Le qualifiche di una parte dei funzionari che hanno raggiunto l'età di cinquantacinque anni e hanno compiuto almeno quindici anni di servizio sarebbero tuttavia troppo diverse dalle funzioni da esercitare.
- (6) La Commissione ha bisogno di nuovi profili di qualifiche e di riequilibrare l'organico, e il numero di pensionamenti anticipati e per raggiunti limiti di età sarà insufficiente per autorizzare entro un termine soddisfacente e mediante l'assunzione di nuovi funzionari, l'acquisizione delle competenze necessarie.

(7) Occorre pertanto adottare misure specifiche in materia di cessazione definitiva dal servizio, che saranno completate da disposizioni amministrative interne intese a garantire un controllo efficace dell'applicazione del presente regolamento.

(8) Tali misure devono essere applicate d'urgenza per quanto possibile nel rispetto di un equilibrio geografico, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

(9) Tali misure devono essere neutre sul piano del bilancio. A tal fine è opportuno prevedere un meccanismo di controllo da parte dell'autorità di bilancio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'interesse del servizio e per tener conto delle esigenze di rinnovamento delle competenze derivante dalla concentrazione delle risorse sulle sue attività prioritarie, la Commissione è autorizzata, fino al 31 dicembre 2004, ad adottare nei confronti dei suoi funzionari, a prescindere dal relativo bilancio (funzionamento o ricerca), che hanno compiuto 55 anni di età e che hanno almeno 15 anni di servizio, fatta eccezione per quelli dei gradi A 1 e A 2, misure di cessazione definitiva dal servizio ai sensi dell'articolo 47 dello statuto, alle condizioni definite dal presente regolamento.

*Articolo 2*

Il numero totale di funzionari nei confronti dei quali possono essere adottate le misure di cui all'articolo 1 è fissato a 600.

Il rispetto della neutralità di bilancio è oggetto di controllo nel quadro della procedura di bilancio annuale. A tal fine, l'autorità che ha il potere di nomina, tenendo conto del rapporto tra il numero dei funzionari cessati dal servizio e quello dei funzionari assunti, presenta in tempo utile all'autorità di bilancio una relazione in cui assicura che la condizione della neutralità di bilancio è rispettata.

<sup>(1)</sup> Parere reso il 24 settembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere reso il 15 maggio 2002.

<sup>(3)</sup> GU C 236 dell'1.10.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU C 81 del 21.3.2000, pag. 1.

### Articolo 3

Tenuto conto dell'interesse del servizio, la Commissione seleziona, nei limiti stabiliti all'articolo 2 e previa consultazione della commissione paritetica, fra i funzionari che chiedono l'applicazione di una misura di cessazione definitiva dal servizio ai sensi dell'articolo 1 quelli a cui si applica tale misura.

Essa prende in considerazione in via prioritaria fra i candidati interessati da misure di riorganizzazione e di concentrazione delle risorse sulle attività prioritarie, in particolare la redistribuzione, i funzionari le cui qualifiche non sarebbero affatto consone alle funzioni da espletare. Essa tiene conto del grado di formazione necessaria rispetto ai nuovi compiti da svolgere, dell'età, della competenza, del rendimento, del comportamento in servizio, della situazione di famiglia e dell'anzianità di servizio.

### Articolo 4

1. L'ex funzionario oggetto della misura di cui all'articolo 1 ha diritto ad un'indennità mensile fissata in percentuale dell'ultimo stipendio base, che può variare in funzione dell'età e dell'anzianità di servizio al momento della partenza secondo la tabella allegata al presente regolamento (allegato). L'ultimo stipendio base da prendere in considerazione è quello relativo al grado e allo scatto che il funzionario occupava al momento della cessazione dal servizio e che figura nella tabella di cui all'articolo 66 dello statuto in vigore il primo giorno del mese per il quale l'indennità deve essere liquidata.

2. L'ex funzionario può in qualsiasi momento, a sua richiesta, essere ammesso al beneficio della pensione di anzianità alle condizioni dello statuto. Il beneficio dell'indennità cessa in quel momento e cessa comunque al più tardi l'ultimo giorno del mese nel corso del quale l'ex funzionario compie 65 anni e quando, prima di tale età, soddisfa le condizioni che danno diritto alla pensione di anzianità massima pari al 70 % (articolo 77 dello statuto).

L'ex funzionario viene quindi ammesso d'ufficio al beneficio della pensione di anzianità che prende effetto il primo giorno del mese civile successivo al mese durante il quale l'indennità è stata versata per l'ultima volta.

3. All'indennità di cui al paragrafo 1 si applica il coefficiente correttore fissato, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, per il paese situato all'interno delle Comunità in cui il beneficiario dell'indennità comprova di aver stabilito la propria residenza. Quest'ultimo fornisce ogni anno la prova del suo luogo di residenza.

Se il beneficiario stabilisce la sua residenza all'esterno delle Comunità, il coefficiente correttore applicabile all'indennità è uguale a 100.

L'indennità è espressa in euro e viene corrisposta nella moneta del paese di residenza del beneficiario. Essa è tuttavia corri-

sposta in euro quando si applica il coefficiente uguale a 100 conformemente al secondo paragrafo.

L'indennità corrisposta in una moneta diversa dall'euro viene calcolata sulla base dei tassi di cambio di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto.

4. L'ammontare dei redditi lordi percepiti dall'interessato in qualsiasi nuova funzione viene dedotto dall'indennità di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione complessiva lorda del funzionario, calcolata in base alla tabella degli stipendi in vigore il primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennità. A tale retribuzione si applica il coefficiente correttore di cui al paragrafo 3.

Per redditi lordi e per ultima retribuzione complessiva lorda di cui al primo comma si intendono gli importi presi in considerazione, previa deduzione degli oneri sociali e al lordo dell'imposta.

L'interessato è tenuto ad impegnarsi formalmente a fornire qualsiasi prova scritta che gli sia richiesta, compresi un estratto annuale dei suoi redditi sotto forma di foglio paga o di conti controllati, secondo il caso, e una dichiarazione giurata o autenticata di non percepire alcun altro reddito a titolo delle nuove funzioni, e a notificare all'istituzione ogni altro elemento che possa modificare il suo diritto all'indennità, diversamente si esporrà alle sanzioni di cui all'articolo 86 dello statuto.

5. Alle condizioni enunciate all'articolo 67 dello statuto e agli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII dello statuto, l'assegno di famiglia, l'assegno per figli a carico e l'indennità scolastica sono versati al beneficiario dell'indennità di cui al paragrafo 1 o alla persona o alle persone alle quali venga affidata, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, la custodia del o dei figli, fermo restando che l'importo dell'assegno di famiglia viene calcolato sulla base di tale indennità.

6. Sempreché non percepisca redditi da un'attività professionale lucrativa, il beneficiario dell'indennità ha diritto, per sé stesso e per le persone a carico, alle prestazioni garantite dal sistema di sicurezza sociale di cui all'articolo 72 dello statuto, a condizione che versi i contributi all'uopo previsti, calcolati in base all'importo dell'indennità di cui al paragrafo 1.

7. Durante il periodo nel corso del quale ha diritto all'indennità, ma per una durata massima di 65 mesi, l'ex funzionario continua ad acquisire nuovi diritti a pensione di anzianità sulla base dello stipendio relativo al suo grado e al suo scatto a condizione che, durante il periodo considerato, sia stato effettuato il versamento del contributo previsto dallo statuto sulla base dello stipendio di cui trattasi e senza che il totale della pensione possa superare l'importo massimo di cui all'articolo 77, secondo comma, dello statuto. Per l'applicazione dell'articolo 5 dell'allegato VIII dello statuto, tale periodo è considerato come periodo di servizio.

8. Fatti salvi gli articoli 1, paragrafo 1, e 22 dell'allegato VIII dello statuto, il coniuge superstite di un ex funzionario, deceduto mentre era beneficiario dell'indennità mensile di cui al paragrafo 1, ha diritto, sempreché sia stato suo coniuge durante un anno almeno al momento in cui l'interessato ha cessato di essere al servizio dell'istituzione, a una pensione di reversibilità pari al 60 % della pensione d'anzianità di cui avrebbe goduto l'ex funzionario, in assenza di una riduzione operata in applicazione dell'articolo 9 dell'allegato VIII dello statuto, se avesse potuto pretendervi, al momento del suo decesso.

L'importo della pensione di reversibilità di cui al primo comma non può essere inferiore agli importi di cui all'articolo 79, secondo comma, dello statuto. Tuttavia, l'importo di tale pensione non può in alcun caso superare l'importo del primo versamento della pensione d'anzianità alla quale l'ex funzionario avrebbe avuto diritto se, rimasto in vita e avendo esaurito i propri diritti all'indennità di cui trattasi, fosse stato ammesso al beneficio della pensione di anzianità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 settembre 2002.

La condizione di anteriorità del matrimonio, di cui al primo comma, non si applica quando uno o più figli sono nati da un matrimonio dell'ex funzionario, contratto prima della cessazione dal servizio, sempreché il coniuge superstite provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli.

Altrettanto dicasi se il decesso dell'ex funzionario è imputabile a una delle circostanze di cui all'articolo 17, secondo comma, in fine dell'allegato VIII dello statuto.

9. In caso di decesso di un ex funzionario che beneficia dell'indennità prevista al paragrafo 1, i figli riconosciuti a suo carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII dello statuto hanno diritto a una pensione di orfano alle condizioni previste all'articolo 80, primo, secondo e terzo comma, dello statuto nonché all'articolo 21 dell'allegato VIII dello statuto.

#### *Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. S. MØLLER

## ALLEGATO

## PERCENTUALE D'INDENNITÀ

La percentuale d'indennità di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4 del presente regolamento è stabilita, in funzione dell'età e dell'anzianità di servizio del funzionario al momento della sua partenza, secondo la tabella seguente:

Anzianità	Età				
	Da 55 a 56 anni	Da 57 a 58 anni	Da 59 a 60 anni	Da 61 a 62 anni	63 anni e oltre
Da 15 a 19 anni	60,0 %	60,0 %	60,0 %	62,0 %	64,0 %
Da 20 a 24 anni	60,0 %	60,0 %	62,0 %	64,0 %	66,0 %
Da 25 a 29 anni	62,0 %	64,0 %	66,0 %	68,0 %	70,0 %
30 anni e oltre	64,0 %	66,0 %	68,0 %	70,0 %	70,0 %

**Livello d'indennità in funzione dell'età e dell'anzianità di servizio**

L'età e l'anzianità di servizio saranno considerate rispetto alla data effettiva di partenza del funzionario interessato.

Applicate in modo ponderato alla popolazione dei funzionari interessati, tali condizioni corrispondono a un livello d'indennità medio del 62,5 % al massimo.

---

**REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1747/2002 DEL CONSIGLIO  
del 30 settembre 2002**

**che istituisce nell'ambito della modernizzazione dell'istituzione misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee nominati a un posto permanente del Consiglio dell'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 283,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere della Corte di giustizia <sup>(2)</sup>,

visto il parere della Corte dei conti <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato sull'Unione europea ha ampliato il campo di attività del Consiglio, ed ha quindi accresciuto il ruolo e le funzioni del suo segretariato generale.
- (2) Il segretariato generale del Consiglio copre una quota ingente del suo fabbisogno mediante misure di razionalizzazione e di redistribuzione interne.
- (3) Il segretariato generale del Consiglio adotta le disposizioni necessarie a garantire, segnatamente tramite la formazione, la riconversione del personale riassegnato nel modo più soddisfacente ed efficace possibile.
- (4) Le qualifiche di una parte dei funzionari, che hanno raggiunto l'età di cinquantacinque anni e hanno compiuto almeno quindici anni di servizio sarebbero tuttavia troppo lontane dalle funzioni da esercitare.
- (5) Il segretariato generale del Consiglio ha bisogno di nuovi profili di qualifiche e di riequilibrare l'organico, e il numero di partenze naturali per pensionamento sarà insufficiente per autorizzare entro un termine soddisfacente e mediante l'assunzione di nuovi funzionari, l'acquisizione delle competenze necessarie.
- (6) Occorre pertanto adottare misure particolari in materia di cessazione definitiva dal servizio, che saranno completate da disposizioni amministrative interne intese a garantire un controllo efficace dell'applicazione del presente regolamento.
- (7) Tali misure devono per quanto possibile essere applicate nel rispetto di un equilibrio geografico, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
- (8) Tali misure devono essere neutre sul piano del bilancio. A tal fine, è opportuno prevedere un meccanismo di controllo da parte dell'autorità di bilancio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'interesse del servizio e per tener conto delle esigenze di rinnovamento delle competenze derivante dalla concentrazione delle risorse sulle sue attività prioritarie, il segretariato generale del Consiglio è autorizzato, fino al 31 dicembre 2004, ad adottare nei confronti dei suoi funzionari che hanno compiuto 55 anni di età e che hanno almeno 15 anni di servizio, fatta eccezione per quelli dei gradi A 1 e A 2, misure di cessazione definitiva dal servizio ai sensi dell'articolo 47 dello statuto, alle condizioni definite dal presente regolamento.

*Articolo 2*

Il numero totale di funzionari nei confronti dei quali possono essere adottate le misure di cui all'articolo 1 è fissato a 94 (12 A, 22 LA, 8 B, 44 C, e 8 D).

Il rispetto della neutralità di bilancio è oggetto di controllo nel quadro della procedura di bilancio annuale. A tal fine, l'autorità che ha il potere di nomina, tenendo conto del rapporto tra il numero dei funzionari cessati dal servizio e quello dei funzionari assunti, presenta in tempo utile all'autorità di bilancio una relazione in cui assicura che la condizione della neutralità di bilancio è rispettata.

*Articolo 3*

Tenuto conto dell'interesse del servizio, il segretariato generale del Consiglio seleziona, nei limiti stabiliti all'articolo 2 e previa consultazione della commissione paritetica, fra i funzionari che chiedono l'applicazione di una misura di cessazione definitiva dal servizio ai sensi dell'articolo 1 quelli a cui si applica tale misura.

Esso prende in considerazione in via prioritaria fra i candidati interessati da misure di riorganizzazione e di concentrazione delle risorse sulle attività prioritarie, in particolare la redistribuzione, i funzionari le cui qualifiche non sarebbero affatto consone alle funzioni da espletare. Esso tiene conto del grado di formazione necessaria rispetto ai nuovi compiti da svolgere, dell'età, della competenza, del rendimento, del comportamento in servizio, della situazione di famiglia e dell'anzianità di servizio.

<sup>(1)</sup> Parere reso il 24 settembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere reso il 15 maggio 2002.

<sup>(3)</sup> GU C 236 dell'1.10.2002, pag. 4.

## Articolo 4

1. L'ex funzionario oggetto della misura di cui all'articolo 1 ha diritto ad un'indennità mensile fissata in percentuale dell'ultimo stipendio base, che può variare in funzione dell'età e dell'anzianità di servizio al momento della partenza secondo la tabella allegata al presente regolamento. L'ultimo stipendio base da prendere in considerazione è quello relativo al grado e allo scatto che il funzionario occupava al momento della cessazione dal servizio e che figura nella tabella di cui all'articolo 66 dello statuto in vigore il primo giorno del mese per il quale l'indennità deve essere liquidata.

2. L'ex funzionario può in qualsiasi momento, a sua richiesta, essere ammesso al beneficio della pensione di anzianità alle condizioni previste dallo statuto. Il beneficio dell'indennità cessa in quel momento e cessa comunque al più tardi l'ultimo giorno del mese nel corso del quale l'ex funzionario compie 65 anni e quando, prima di tale età, soddisfa le condizioni che danno diritto alla pensione di anzianità massima pari al 70 % (articolo 77 dello statuto).

L'ex funzionario viene quindi ammesso d'ufficio al beneficio della pensione di anzianità che prende effetto il primo giorno del mese civile successivo al mese durante il quale l'indennità è stata versata per l'ultima volta.

3. All'indennità di cui al paragrafo 1 si applica il coefficiente correttore fissato, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, per il paese situato all'interno delle Comunità in cui il beneficiario dell'indennità comprova di aver stabilito la propria residenza. Quest'ultimo fornisce ogni anno la prova del suo luogo di residenza.

Se il beneficiario stabilisce la sua residenza all'esterno delle Comunità, il coefficiente correttore applicabile all'indennità è uguale a 100.

L'indennità è espressa in euro e viene corrisposta nella moneta del paese di residenza del beneficiario. Essa è tuttavia corrisposta in euro quando si applica il coefficiente uguale a 100 conformemente al secondo paragrafo.

L'indennità corrisposta in una moneta diversa dall'euro viene calcolata sulla base dei tassi di cambio di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto.

4. L'ammontare dei redditi lordi percepiti dall'interessato in qualsiasi nuova funzione viene dedotto dall'indennità di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione complessiva lorda del funzionario, calcolata in base alla tabella degli stipendi in vigore il primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennità. A tale retribuzione si applica il coefficiente correttore di cui al paragrafo 3.

Per redditi lordi e per ultima retribuzione complessiva lorda di cui al primo comma si intendono gli importi presi in considerazione, previa deduzione degli oneri sociali e al lordo dell'imposta.

L'interessato è tenuto ad impegnarsi formalmente a fornire qualsiasi prova scritta che gli sia richiesta, compresi un estratto annuale dei suoi redditi sotto forma di foglio paga o di conti controllati, secondo il caso, e una dichiarazione giurata o autenticata di non percepire alcun altro reddito a titolo delle nuove funzioni, e a notificare all'istituzione ogni altro elemento che possa modificare il suo diritto all'indennità, diversamente si esporrà alle sanzioni di cui all'articolo 86 dello statuto.

5. Alle condizioni enunciate all'articolo 67 dello statuto e agli articoli 1, 2 e 3, dell'allegato VII dello statuto, l'assegno di famiglia, l'assegno per figli a carico e l'indennità scolastica sono versati al beneficiario dell'indennità di cui al paragrafo 1 o alla persona o alle persone alle quali venga affidata, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, la custodia del o dei figli, fermo restando che l'importo dell'assegno di famiglia viene calcolato sulla base di tale indennità.

6. Sempreché non percepisca redditi da un'attività professionale lucrativa, il beneficiario dell'indennità ha diritto, per sé stesso e per le persone a carico, alle prestazioni garantite dal sistema di sicurezza sociale di cui all'articolo 72 dello statuto, a condizione che versi i contributi all'uopo previsti, calcolati in base all'importo dell'indennità di cui al paragrafo 1.

7. Durante il periodo nel corso del quale ha diritto all'indennità, ma per una durata massima di 65 mesi, l'ex funzionario continua ad acquisire nuovi diritti a pensione di anzianità sulla base dello stipendio relativo al suo grado e al suo scatto a condizione che, durante il periodo considerato, sia stato effettuato il versamento del contributo previsto dallo statuto sulla base dello stipendio di cui trattasi e senza che il totale della pensione possa superare l'importo massimo di cui all'articolo 77, secondo comma, dello statuto. Per l'applicazione dell'articolo 5 dell'allegato VIII dello statuto, tale periodo è considerato come periodo di servizio.

8. Fatti salvi gli articoli 1, paragrafo 1, e 22 dell'allegato VIII dello statuto, il coniuge superstite di un ex funzionario, deceduto mentre era beneficiario dell'indennità mensile di cui al paragrafo 1, ha diritto, sempreché sia stato suo coniuge durante un anno almeno al momento in cui l'interessato ha cessato di essere al servizio dell'istituzione, a una pensione di reversibilità pari al 60 % della pensione d'anzianità di cui avrebbe goduto l'ex funzionario in assenza di una riduzione operata in applicazione dell'articolo 9, dell'allegato VIII dello statuto, se avesse potuto pretendervi, al momento del suo decesso.

L'importo della pensione di reversibilità di cui al primo comma non può essere inferiore agli importi di cui all'articolo 79, secondo comma, dello statuto. Tuttavia, l'importo di tale pensione non può in alcun caso superare l'importo del primo versamento della pensione d'anzianità alla quale l'ex funzionario avrebbe avuto diritto se, rimasto in vita e avendo esaurito i propri diritti all'indennità di cui trattasi, fosse stato ammesso al beneficio della pensione di anzianità.

La condizione di anteriorità del matrimonio, di cui al primo comma, non si applica quando uno o più figli sono nati da un matrimonio dell'ex funzionario, contratto prima della cessazione dal servizio, sempreché il coniuge superstite provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli.

Altrettanto dicasi se il decesso dell'ex funzionario è imputabile a una delle circostanze di cui all'articolo 17, secondo comma, in fine dell'allegato VIII dello statuto.

9. In caso di decesso di un ex funzionario che beneficia dell'indennità prevista al paragrafo 1, i figli riconosciuti a suo

carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII dello statuto hanno diritto a una pensione di orfano alle condizioni previste all'articolo 80, primo, secondo e terzo comma, dello statuto nonché all'articolo 21 dell'allegato VIII dello statuto.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 settembre 2002.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. S. MØLLER

---

## ALLEGATO

## PERCENTUALE D'INDENNITÀ

La percentuale d'indennità di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4 del presente regolamento è stabilita, in funzione dell'età e dell'anzianità di servizio del funzionario al momento della sua partenza, secondo la tabella seguente:

Anzianità	Età					
		Da 55 a 56 anni	Da 57 a 58 anni	Da 59 a 60 anni	Da 61 a 62 anni	63 anni e oltre
da 15 a 19 anni		60,0 %	60,0 %	60,0 %	62,0 %	64,0 %
da 20 a 24 anni		60,0 %	60,0 %	62,0 %	64,0 %	66,0 %
da 25 a 29 anni		62,0 %	64,0 %	66,0 %	68,0 %	70,0 %
30 anni e oltre		64,0 %	66,0 %	68,0 %	70,0 %	70,0 %

**Livello d'indennità in funzione dell'età e dell'anzianità di servizio**

L'età e l'anzianità di servizio saranno considerate rispetto alla data effettiva di partenza del funzionario interessato.

Applicate in modo ponderato alla popolazione dei funzionari interessati, tali condizioni corrispondono a un livello d'indennità medio del 62,5 % al massimo.

---

**REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1748/2002 DEL CONSIGLIO  
del 30 settembre 2002**

**che istituisce nell'ambito della modernizzazione dell'istituzione, misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee nominati a un posto permanente del Parlamento europeo e di agenti temporanei dei gruppi politici del Parlamento europeo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 283,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere della Corte di giustizia <sup>(2)</sup>

visto il parere della Corte dei conti <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il Parlamento europeo ha avviato sin dal 1997 una profonda ristrutturazione delle sue modalità di funzionamento in seguito all'adozione, da parte dell'Ufficio di presidenza, della nuova politica del personale, motivata dalle nuove funzioni attribuite al Parlamento europeo dai trattati.
- (2) Alla luce dell'esperienza acquisita durante quattro anni di attuazione di questa nuova politica e nell'intento di mettere a punto una politica a lungo termine in materia di assunzioni che risponda alle esigenze prevedibili di qualifiche specifiche richieste, il Parlamento europeo ha esaminato, segnatamente nel quadro dell'elaborazione di un repertorio operativo dei mestieri e degli impieghi, le sue esigenze in materia di risorse umane per i prossimi anni.
- (3) Il Parlamento europeo prende disposizioni necessarie per garantire, segnatamente tramite la formazione, la riconversione del personale riassegnato nel modo più soddisfacente ed efficace possibile.
- (4) Le qualifiche di una parte dei funzionari e agenti temporanei dei gruppi politici che hanno raggiunto l'età di cinquantacinque anni e hanno compiuto almeno quindici anni di servizio sarebbero tuttavia troppo diverse dalle funzioni da espletare.
- (5) Il Parlamento europeo ha bisogno di nuovi profili di qualifiche e di riequilibrare l'organico, e il numero partenze naturali per pensionamento sarà insufficiente per autorizzare entro un termine soddisfacente e mediante l'assunzione di nuovi funzionari e agenti temporanei, l'acquisizione delle competenze necessarie.
- (6) Occorre pertanto adottare misure specifiche in materia di cessazione definitiva dal servizio, che saranno peraltro completate da disposizioni amministrative interne intese

a garantire un controllo efficace dell'applicazione del presente regolamento.

- (7) Tali misure devono per quanto possibile essere applicate nel rispetto di un equilibrio geografico, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
- (8) Tali misure devono essere neutre sul piano del bilancio. A tal fine è opportuno prevedere un meccanismo di controllo da parte dell'autorità di bilancio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'interesse del servizio e per tener conto delle esigenze di rinnovamento delle competenze derivante dall'adattamento delle risorse in funzione delle sue attività, il Parlamento europeo è autorizzato, fino al 31 dicembre 2004, ad adottare nei confronti dei suoi funzionari e agenti temporanei dei gruppi politici che hanno compiuto 55 anni di età e che hanno almeno 15 anni di servizio, fatta eccezione per quelli dei gradi A 1 e A 2, misure di cessazione definitiva dal servizio ai sensi dell'articolo 47 dello statuto, alle condizioni definite dal presente regolamento.

*Articolo 2*

Il numero totale di funzionari nei confronti dei quali possono essere adottate le misure di cui all'articolo 1 è fissato a 100. Il numero totale di agenti temporanei dei gruppi politici nei confronti dei quali possono essere adottate le misure di cui all'articolo 1 è fissato a 24.

Il rispetto della neutralità di bilancio è oggetto di controllo nel quadro della procedura di bilancio annuale. A tal fine, l'autorità che ha il potere di nomina, tenendo conto del rapporto tra il numero dei funzionari cessati dal servizio e quello dei funzionari assunti, presenta in tempo utile una relazione all'autorità di bilancio in cui assicura che la condizione della neutralità di bilancio è rispettata.

*Articolo 3*

Tenuto conto dell'interesse del servizio, il Parlamento europeo seleziona, nei limiti stabiliti all'articolo 2 e previa consultazione della commissione paritetica, fra i funzionari e agenti temporanei dei gruppi politici che chiedono l'applicazione di una misura di cessazione definitiva dal servizio ai sensi dell'articolo 1 quelli a cui si applica tale misura.

<sup>(1)</sup> Parere reso il 24 settembre 2002.

<sup>(2)</sup> Parere reso il 15 maggio 2002.

<sup>(3)</sup> GU C 236 dell'1.10.2002, pag. 7.

Esso prende in considerazione in via prioritaria i funzionari e gli agenti temporanei dei gruppi politici candidati interessati da misure di riorganizzazione e di adattamento delle risorse in funzione delle sue attività, in particolare la redistribuzione, i funzionari le cui qualifiche non sarebbero affatto consone alle funzioni da espletare. Esso tiene conto del grado di formazione necessaria rispetto ai nuovi compiti da svolgere, dell'età, della competenza, del rendimento, del comportamento in servizio, della situazione di famiglia e dell'anzianità di servizio.

#### Articolo 4

1. L'ex funzionario o agente temporaneo oggetto della misura di cui all'articolo 1 ha diritto ad un'indennità mensile fissata in percentuale dell'ultimo stipendio base, che può variare in funzione dell'età e dell'anzianità di servizio al momento della partenza secondo la tabella allegata al presente regolamento (allegato). L'ultimo stipendio base da prendere in considerazione è quello relativo al grado e allo scatto che il funzionario o l'agente temporaneo occupava al momento della cessazione dal servizio e che figura nella tabella di cui all'articolo 66 dello statuto in vigore il primo giorno del mese per il quale l'indennità deve essere liquidata.

2. L'ex funzionario o agente temporaneo può in qualsiasi momento, a sua richiesta, essere ammesso al beneficio della pensione di anzianità alle condizioni previste dallo statuto. Il beneficio dell'indennità cessa in quel momento e cessa comunque al più tardi l'ultimo giorno del mese nel corso del quale l'ex funzionario o agente temporaneo compie 65 anni e quando, prima di tale età, soddisfa le condizioni che danno diritto alla pensione di anzianità massima pari al 70 % (articolo 77 dello statuto).

L'ex funzionario o agente temporaneo viene quindi ammesso d'ufficio al beneficio della pensione di anzianità che prende effetto il primo giorno del mese civile successivo al mese durante il quale l'indennità è stata versata per l'ultima volta.

3. All'indennità di cui al paragrafo 1 si applica il coefficiente correttore fissato, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, per il paese situato all'interno delle Comunità in cui il beneficiario dell'indennità comprova di aver stabilito la propria residenza. Quest'ultimo fornisce ogni anno la prova del suo luogo di residenza.

Se il beneficiario stabilisce la sua residenza all'esterno delle Comunità, il coefficiente correttore applicabile all'indennità è uguale a 100.

L'indennità è espressa in euro e viene corrisposta nella moneta del paese di residenza del beneficiario. Essa è tuttavia corrisposta in euro quando si applica il coefficiente uguale a 100 conformemente al secondo comma.

L'indennità corrisposta in una moneta diversa dall'euro viene calcolata sulla base dei tassi di cambio di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto.

4. L'ammontare dei redditi lordi percepiti dall'interessato in qualsiasi nuova funzione viene dedotto dall'indennità di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione complessiva lorda del funzionario, calcolata in base alla tabella degli stipendi in vigore il primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennità. A tale retribuzione si applica il coefficiente correttore di cui al paragrafo 3.

Per redditi lordi e per ultima retribuzione complessiva lorda di cui al primo comma si intendono gli importi presi in considerazione, previa deduzione degli oneri sociali e al lordo dell'imposta.

L'interessato è tenuto ad impegnarsi formalmente a fornire qualsiasi prova scritta che gli sia richiesta, compresi un estratto annuale dei suoi redditi sotto forma di foglio paga o di conti controllati, secondo il caso, e una dichiarazione giurata o autenticata di non percepire alcun altro reddito a titolo delle nuove funzioni, e a notificare all'istituzione ogni altro elemento che possa modificare il suo diritto all'indennità, diversamente si esporrà alle sanzioni di cui all'articolo 86 dello statuto.

5. Alle condizioni enunciate all'articolo 67 dello statuto e agli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII dello statuto, l'assegno di famiglia, l'assegno per figli a carico e l'indennità scolastica sono versati al beneficiario dell'indennità di cui al paragrafo 1 o alla persona o alle persone alle quali venga affidata, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, la custodia del o dei figli, fermo restando che l'importo dell'assegno di famiglia viene calcolato sulla base di tale indennità.

6. Sempreché non percepisca redditi da un'attività professionale lucrativa, il beneficiario dell'indennità ha diritto, per sé stesso e per le persone a carico, alle prestazioni garantite dal sistema di sicurezza sociale di cui all'articolo 72 dello statuto, a condizione che versi i contributi all'uopo previsti, calcolati in base all'importo dell'indennità di cui al paragrafo 1.

7. Durante il periodo nel corso del quale ha diritto all'indennità, ma per una durata massima di 65 mesi, l'ex funzionario o agente temporaneo continua ad acquisire nuovi diritti a pensione di anzianità sulla base dello stipendio relativo al suo grado e al suo scatto a condizione che, durante il periodo considerato, sia stato effettuato il versamento del contributo previsto dallo statuto sulla base dello stipendio di cui trattasi e senza che il totale della pensione possa superare l'importo massimo di cui all'articolo 77, secondo comma, dello statuto. Per l'applicazione dell'articolo 5 dell'allegato VIII dello statuto, tale periodo è considerato come periodo di servizio.

8. Fatti salvi gli articoli 1, paragrafo 1, e 22 dell'allegato VIII dello statuto, il coniuge superstite di un ex funzionario o agente temporaneo, deceduto mentre era beneficiario dell'indennità mensile di cui al paragrafo 1, ha diritto, sempreché sia stato suo coniuge durante un anno almeno al momento in cui l'interessato ha cessato di essere al servizio dell'istituzione, a una pensione di reversibilità pari al 60 % della pensione d'anzianità di cui avrebbe goduto l'ex funzionario o agente temporaneo in assenza di una riduzione operata in applicazione dell'articolo 9, dell'allegato VIII dello statuto, se avesse potuto pretendervi, al momento del suo decesso.

L'importo della pensione di reversibilità di cui al primo comma non può essere inferiore agli importi di cui all'articolo 79, secondo comma, dello statuto. Tuttavia, l'importo di tale pensione non può in alcun caso superare l'importo del primo versamento della pensione d'anzianità alla quale l'ex funzionario o agente temporaneo avrebbe avuto diritto se, rimasto in vita e avendo esaurito i propri diritti all'indennità di cui trattasi, fosse stato ammesso al beneficio della pensione di anzianità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 settembre 2002.

La condizione di anteriorità del matrimonio, di cui al primo comma, non si applica quando uno o più figli sono nati da un matrimonio dell'ex funzionario o agente temporaneo, contratto prima della cessazione dal servizio, sempreché il coniuge superstite provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli.

Altrettanto dicasi se il decesso dell'ex funzionario o agente temporaneo è imputabile a una delle circostanze di cui all'articolo 17, secondo comma, in fine dell'allegato VIII dello statuto.

9. In caso di decesso di un ex funzionario o agente temporaneo che beneficia dell'indennità prevista al paragrafo 1, i figli riconosciuti a suo carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII dello statuto hanno diritto a una pensione di orfano alle condizioni previste all'articolo 80, primo, secondo e terzo comma dello statuto nonché all'articolo 21 dell'allegato VIII dello statuto.

#### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. S. MØLLER

## ALLEGATO

## PERCENTUALE D'INDENNITÀ

La percentuale d'indennità di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4 del presente regolamento è stabilita, in funzione dell'età e dell'anzianità di servizio del funzionario o agente temporaneo al momento della sua partenza, secondo la tabella seguente:

Anzianità	Età				
	da 55 a 56 anni	da 57 a 58 anni	da 59 a 60 anni	da 61 a 62 anni	63 anni e oltre
da 15 a 19 anni	60,0 %	60,0 %	60,0 %	62,0 %	64,0 %
da 20 a 24 anni	60,0 %	60,0 %	62,0 %	64,0 %	66,0 %
da 25 a 29 anni	62,0 %	64,0 %	66,0 %	68,0 %	70,0 %
30 anni e oltre	64,0 %	66,0 %	68,0 %	70,0 %	70,0 %

**Livello d'indennità in funzione dell'età e dell'anzianità di servizio**

L'età e l'anzianità di servizio saranno considerate rispetto alla data effettiva di partenza del funzionario o agente temporaneo interessato.

Applicate in modo ponderato alla popolazione dei funzionari e/o agenti temporanei interessati, tali condizioni corrispondono a un livello d'indennità medio del 62,5 % al massimo.

---

**REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1749/2002 DEL CONSIGLIO  
del 30 settembre 2002**

**che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 291,

visto il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, in particolare gli articoli 16 e 22,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere della Corte di giustizia <sup>(3)</sup>,

visto il parere della Corte dei conti <sup>(4)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) È necessario modificare il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2459/98 <sup>(6)</sup>, per tenere conto del regolamento (CE, Euratom) n. 1746/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che istituisce, nell'ambito della riforma della Commissione, misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, nominati a un posto permanente della Commissione delle Comunità europee <sup>(7)</sup>.

(2) È necessario modificare il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2459/98, per tenere conto del regolamento (CE, Euratom) n. 1747/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che istituisce, nell'ambito della modernizzazione dell'istituzione, misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee nominati a un posto permanente del Consiglio dell'Unione europea <sup>(8)</sup>.

(3) È necessario modificare il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2459/98, per tenere conto del regolamento (CE, Euratom) n. 1748/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che istituisce, nell'ambito della modernizzazione dell'istituzione, misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee nominati a un posto permanente del Parlamento europeo e di agenti temporanei dei gruppi politici del Parlamento europeo <sup>(9)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 sono aggiunte le seguenti lettere p), q), e r) così formulate:

- «p) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1746/2002;
- q) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1747/2002;
- r) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1748/2002.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile, per quanto riguarda ognuna delle lettere aggiunte, a partire dalla rispettiva data di entrata in vigore di ciascun regolamento di cui all'articolo 1.

<sup>(1)</sup> GU C 81 del 21.3.2000

<sup>(2)</sup> Parere reso il 24 settembre 2002.

<sup>(3)</sup> Parere reso il 15 maggio 2002.

<sup>(4)</sup> GU C 225 del 20.9.2002, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 307 del 17.11.1998, pag. 3.

<sup>(7)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(8)</sup> Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(9)</sup> Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 settembre 2002.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. S. MØLLER

---

**REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1750/2002 DEL CONSIGLIO  
del 30 settembre 2002**

**che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 291,

visto il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario modificare il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2459/98 <sup>(2)</sup>, per tenere conto del regolamento (CE, Euratom) n. 1746/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che istituisce, nell'ambito della riforma della Commissione, misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee nominati a un posto permanente della Commissione delle Comunità europee <sup>(3)</sup>.
- (2) È necessario modificare il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2459/98, per tenere conto del regolamento (CE, Euratom) n. 1747/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che istituisce, nell'ambito della modernizzazione dell'istituzione, misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee nominati a un posto permanente del Consiglio dell'Unione europea <sup>(4)</sup>.
- (3) È necessario modificare il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2459/98, per tenere conto del regolamento (CE, Euratom) n. 1748/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che istituisce, nell'ambito della

modernizzazione dell'istituzione, misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee nominati a un posto permanente del Parlamento europeo e di agenti temporanei dei gruppi politici del Parlamento europeo <sup>(5)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 sono aggiunti un sedicesimo, un diciassettesimo e un diciottesimo trattino, formulati come segue:

- «— i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1746/2002,
- i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1747/2002,
- i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1748/2002.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile per quanto riguarda ognuno dei trattini aggiunti, a decorrere dalla rispettiva data di entrata in vigore di ciascun regolamento di cui all'articolo 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 settembre 2002.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. S. MØLLER

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU L 307 del 17.11.1998, pag. 3.

<sup>(3)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(4)</sup> Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(5)</sup> Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1751/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 1° ottobre 2002**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di  
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2002.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° ottobre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	63,7
	060	101,0
	096	31,4
	999	65,4
0707 00 05	052	102,3
	220	143,3
	999	122,8
0709 90 70	052	84,3
	999	84,3
0805 50 10	052	74,6
	388	55,0
	524	62,8
	528	55,7
	999	62,0
0806 10 10	052	101,2
	064	105,0
	400	204,2
	999	136,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	89,7
	400	89,2
	512	100,7
	720	72,5
	800	235,4
	804	73,7
	999	110,2
0808 20 50	052	82,3
	388	70,5
	999	76,4

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1752/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 1° ottobre 2002**

**che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 6 e 8,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare.
- (2) I limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari.
- (3) Nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore).
- (4) Al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni. Tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale. È pertanto necessario determinare dei limiti

massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi.

- (5) Nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele.
- (6) Ceftiofur deve essere inserito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90.
- (7) Idrossi-etil-salicilato e Xilazina cloridrato devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90.
- (8) Prima di porre in vigore il presente regolamento occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, sulla base delle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni di immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate ai sensi della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 230 del 28.8.2002, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2002.

*Per la Commissione*  
Erkki LIIKANEN  
*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

A. La seguente sostanza è inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90:

1. Agenti antifettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.2. Cefalosporine

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Ceftiofur	Somma di tutti i residui che conservano la struttura betalattamica espressi come desfuroilceftiofur	Bovini	1 000 µg/kg 2 000 µg/kg 2 000 µg/kg 6 000 µg/kg 100 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte»	

B. La seguente sostanza è inserita nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90:

2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Idrossi-etil-salicilato	Tutte le specie da produzione alimentare tranne i pesci	Esclusivamente ad uso topico»
Xilazina cloridrato	Bovini, equidi	

**REGOLAMENTO (CE) N. 1753/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 1° ottobre 2002**

**che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2002 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica indiana sugli accordi nel settore dell'accesso al mercato per i prodotti tessili, siglato il 31 dicembre 1994 <sup>(3)</sup>, prevede che determinate richieste di «flessibilità straordinaria» presentate dall'India debbano essere considerate favorevolmente.
- (2) Il 12 luglio 2002 la Repubblica indiana ha presentato una richiesta di trasferimenti tra categorie.
- (3) I trasferimenti chiesti dalla Repubblica indiana rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità di cui all'articolo 7 e all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93.

- (4) È opportuno accogliere la richiesta della Repubblica indiana.
- (5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono autorizzati, per l'esercizio contingente 2002, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica indiana, conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2002.

*Per la Commissione*

Pascal LAMY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GUL 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 128 del 15.5.2002, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 153 del 27.6.1996, pag. 53.

## ALLEGATO

664 INDIA				ADEGUAMENTO					
Gruppo	Categoria	Unità	Limite 2002	Limite adeguato	Quantità in unità	Quantità in tonnellate	%	Flessibilità	Nuovo limite adeguato
IA	3	kg	33 347 000	27 019 980	- 500 000	500	- 1,5	Trasferimento alla categoria 6	26 519 980
IB	6	pezzi	11 225 000	15 695 930	880 000	500	7,8	Trasferimento dalla categoria 3	16 575 930

**REGOLAMENTO (CE) N. 1754/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 1° ottobre 2002**

**recante quarta modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio <sup>(1)</sup>, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1644/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) L'11 e il 30 settembre 2002, il comitato per le sanzioni ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi

e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

- (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2002.

*Per la Commissione*  
Christopher PATTEN  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU L 247 del 14.9.2002, pag. 25.

## ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:

- 1) La voce «Movimento islamico del Turkestan orientale o Movimento islamico del Turkestan Est (ETIM) (alias Partito islamico del Turkestan orientale)» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da:  
«Movimento islamico del Turkestan orientale o Movimento islamico del Turkestan Est (ETIM) (alias Partito islamico del Turkestan orientale o Partito islamico di Allah del Turkestan orientale).»
- 2) Le seguenti persone fisiche vengono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:
  - a) Bahaji, Said, precedente residenza: Bunatwiete 23, D-21073 Amburgo, Germania; data di nascita: 15 luglio 1975; luogo di nascita: Haselünne (Bassa Sassonia), Germania; passaporto tedesco provvisorio n. 28 642 163 rilasciato dalla città di Amburgo.
  - b) Binalshibh, Ramzi Mohamed Abdullah (alias Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; alias Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; alias Bin al Shibh, Ramzi); data di nascita: 1° maggio 1972 o 16 settembre 1973; luogo di nascita: Hadramawt, Yemen o Khartoum, Sudan; cittadinanza: sudanese o yemenita; passaporto yemenita n. 00 085 243 rilasciato il 12 novembre 1997 a San'a, Yemen.
  - c) El Motassadeq, Mounir, Göschenstraße 13, D-21073 Amburgo, Germania; data di nascita: 3 aprile 1974; luogo di nascita: Marrakesh, Marocco; cittadinanza: marocchina; passaporto marocchino n. H 236 483 rilasciato il 24 ottobre 2000 dall'ambasciata del Marocco a Berlino, Germania.
  - d) Essabar, Zakarya (alias Essabar, Zakariya), Dortmundstraße 38, D-22419 Amburgo, Germania; data di nascita: 3 aprile 1977; luogo di nascita: Essaouria, Marocco; cittadinanza: marocchina; passaporto n. M 271 351 rilasciato il 24 ottobre 2000 dall'ambasciata del Marocco a Berlino, Germania.
- 3) La voce «Wa'el Hamza Julaidan (alias Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin e Abu Al-Hasan al Madani); data di nascita: 22 gennaio 1958; luogo di nascita: Al-Madinah, Arabia Saudita; passaporto saudita n. A-992535» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:  
«Wa'el Hamza Julaidan (alias Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin e Abu Al-Hasan al Madani); data di nascita: 22 gennaio 1958; luogo di nascita: Al-Madinah, Arabia Saudita; passaporto saudita n. A-992535.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1755/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 1° ottobre 2002**

**relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1110/2002 della Commissione <sup>(3)</sup>, ha fissato i quantitativi indicativi previsti per il rilascio dei titoli di esportazione nel settore degli ortofrutticoli, diversi da quelli richiesti nell'ambito dell'aiuto alimentare.
- (2) Sulla base delle informazioni di cui la Commissione attualmente dispone, tali quantitativi indicativi risultano superati per le arance, le uve da tavola e le pesche.
- (3) Tali superamenti non compromettono il rispetto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato. Per i titoli del sistema B

richiesti dal 1° luglio al 16 settembre 2002 occorre fissare, per tutti i prodotti, il tasso di restituzione applicabile al livello del tasso indicativo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le percentuali di rilascio da applicare ai quantitativi richiesti e i tassi delle restituzioni applicabili per i titoli di esportazione del sistema B di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1961/2001 chiesti dal 1° al 16 settembre 2002, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai titoli richiesti nel quadro dell'aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2002.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

<sup>(3)</sup> GU L 168 del 27.6.2002, pag. 8.

## ALLEGATO

**Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi delle restituzioni applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 1° luglio al 16 settembre 2002**

Prodotto	Percentuale di rilascio delle quantità richieste	Tasso della restituzione (in EUR/t peso netto)
Pomodori	100 %	14,0
Arance	100 %	26,0
Uve da tavola	100 %	23,0
Mele	100 %	15,0
Pesche e nettarine	100 %	27,0